

1618

119

1618

N. 881/88 Reg. Gen. SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 1672/Cr.
N. 1682/Rep.

composta dai Signori:

Dr. UMBERTO LOI - Presidente est.

Dr. TONDI CARLO - Consigliere

Dr. DI LEO ANTONINO - Consigliere

ha pronunciato la seguente



ESATTE 5.000.-
DIRITTI REGINE
Avv. MORDIGLIA

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 16.3.1988 a ministero Aiutante Ufficiale Giudiziario Salvatore Todaro dello Ufficio Unico Notificazioni di Milano e posta in de liberazione all'udienza collegiale del 24 settembre 1991

T R A

1) BLACK SEA SHIPPING Co. -
con sede in Odessa (U.R.S.S.), 1 Ul. Lastochkina,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Senko Viktor Zacharovitsh;
con il procuratore domiciliatario avv. Cristina Mordiglia di Milano, via Beatrice d'Este n. 42, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce

CORTE D'APPELLO DI MILANO

TORO PADANO 4003

3-4

- 2 -

ata copia esecutiva

v. MORDIGLIA

LACK SEA SHIPPING Co.

23-10-1991

all'atto di citazione, unitamente all'avv. Marco Lo-

pez di Gonzalo per procura notarile 8/7/1987 legaliz-

zata dalla Ambasciata d'Italia a Mosca.

Il Cancelliere
MARINO

- Attrice -

c/

2) ITALTURIST S.p.A., in liquidazione -

in persona dei liquidatori Dr.ssa Carmen Gocini, avv.

G.B. Benvenuto e Dr. Beato, con sede in Milano, via

Vittor Pisani n. 16;

con il procuratore domiciliatario avv. Giorgio Sode-

rini di Milano, via Donizzetti n. 29, che la rappre-

senta e difende per procura speciale in calce alla

copia dell'atto di citazione.

- Convenuta -

E

3) Con l'intervento del sig. Procuratore Generale

della Repubblica in sede, in persona del Sostituto

dr. GIACOMO CALIENDO -

OGGETTO: Delibazione lodo arbitrale straniero.

Conclusioni per l'attrice:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria

istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'effica-

cia in Italia del lodo arbitrale pronunciato in data

15.5.1986 dalla Commissione Arbitrale Marittima pres-

so la Camera del Commercio e dell'Industria della Italy

URSS a Mosca e recante la condanna della ITALTURIST - 3 -

S.r.l. al pagamento a favore della Black Sea Shipping

Co. del controvalore in lire italiane della somma di

rubli 334.826,49 oltre a interessi;

conseguentemente condannare la ITALTURIST s.r.l. al

pagamento a favore della BLACK SEA SHIPPING CO. del

controvalore in lire italiane di rubli 334.826,49

oltre ad interessi; con vittoria di spese, diritti

ed onorari del presente giudizio.

Conclusioni per la convenuta:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano in via pre-

liminare dichiarare la improcedibilità dell'azione nei

confronti della Italturist S.p.A..

Nel merito rigettare in toto l'istanza dell'appellan-

te perchè infondata.

In subordine, voglia riesaminare la questione nel

merito.

Con condanna dell'attore alle spese, diritti ed ono-

rari di causa.

Conclusioni per il P.G.:

Chiede che la Corte d'Appello voglia accogliere la

domanda.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

La Black Sea Shipping Co., con sede in Odessa

(U.R.S.S.), con citazione del 16.3.1988, ha chiamato

Italy

in giudizio davanti alla Corte la s.r.l. Italturist con sede in Milano per sentire dichiarare efficace in Italia il lodo arbitrale pronunciato il 15.5.1986 dalla Commissione Arbitrale Marittima presso la Camera di Commercio e dell'Industria dell'U.R.S.S. a Mosca, recante la condanna dell'Italturist a pagare il controvalore in lire italiane di 334.826,49 rubli oltre gli interessi.

La Italturist S.p.A. in liquidazione, costituita si con comparsa del 23.5.1988 ha chiesto una pronuncia di "improcedibilità dell'azione" o di "rigetto della domanda" sostenendo che:

- a) la sentenza arbitrale aveva "individuato" un soggetto giuridico diverso da quello chiamato in sede di dichiarazione di efficacia, facendo menzione solo della "Ditta Italturist";
- b) difettava la prova dell'atto scritto richiesto dall'art. 2 della Convenzione di New York;
- c) i telescritti di convocazione per la trattazione del procedimento arbitrale non indicavano il luogo di convocazione e tale insufficienza giustificava la contumacia e legittimava la richiesta di reiezione del merito.

Intervenuto il Procuratore Generale, che ha concluso per l'accoglimento della domanda, la causa è



stata fissata per la discussione ed infine discussa - 5 -

all'udienza odierna, dopo richiesta di anticipazione
dell'udienza collegiale (ordinanza del 25.2.1991).

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di
efficacia in Italia della pronuncia arbitrale merita
accoglimento.

a) La Italturist ha in primo luogo sostenuto che il
lodo si riferirebbe ad un soggetto giuridico diverso
da quello chiamato in sede di delibazione, in quanto
gli arbitri avrebbero menzionato la "ditta Italturist",
anzichè la società Italturist (S.p.A. in liquidazio-
ne).

L'eccezione è palesemente infondata.

L'uso di un termine russo non specifico, non può
far sorgere dubbi o perplessità in ordine alla iden-
tificazione del soggetto nei cui confronti è stata
emessa la pronuncia per la decisiva ragione che il
contenuto complessivo del lodo identifica nella socie-
tà Italturist (oggi S.p.A. in liquidazione) la con-
traente delle convenzioni sulla base delle quali è
stato accertato il debito.

In particolare la Italturist non ha contestato di es-
sere il soggetto ai quali si riferiscono i quattro
contratti di noleggio (nave Sciota Rustaveli e Ivan

Franko) sulla base dei quali è stato pronunciato il lodo.

b) Non meno fragile si rivela la contestazione relativa alla mancanza dei requisiti di forma richiesti per la legittimità della clausola compromissoria, solo a sottolineare:

che il riferimento all'art. 807 C.P.C. si rivela improprio, giacchè la Convenzione plurilaterale di New York, del 10.6.1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 19.1.1968, disciplina in modo completo ed esclusivo la materia, anche in deroga alle norme processuali ordinarie;

che i contratti di noleggio contenenti le clausole compromissorie, essendo stati sottoscritti dalla società Italturist (allora avente la forma della società a responsabilità limitata), rispettano l'art.

II della convenzione plurilaterale di diritto internazionale uniforme che, prevedendo la stipulazione per scritto, non impone l'ulteriore prescrizione di una approvazione specifica secondo la logica dello art. 1341 C.C., alla quale la società convenuta si richiama;

che non si può neppure prospettare il problema in termini di conclusione dei contratti su moduli predisposti dalla società attrice, giacchè le convenzioni

ni sono state stilate su formulari "standard" in lin

- 7 -

gua inglese e la clausola compromissoria (il punto

35) è compreso fra gli allegati dattiloscritti.

c) Ancora la Italturist lamenta l'insufficienza o

l'ambiguità delle comunicazioni concernenti la convo-

cazione davanti agli arbitri, allegando che il tele-

scritto non avrebbe indicato il luogo dell'udienza.

davanti al collegio moscovita (15.5.1986).

E' sufficiente per altro osservare che tale te-

lescritto non figura fra le produzioni e che il lo-

do contiene il riferimento alla avvenuta citazione

della parte non comparsa, per dissolvere il signifi-

cato dell'eccezione.

Non può non essere ricordato che costituisce one

re della parte, nei cui confronti il lodo è invoca-

to, quello di dimostrare l'inidoneità del mezzo pre-

scelto dagli arbitri per le comunicazioni degli at-

ti necessari a rendere non formale il contradditto-

rio.

Non senza porre in evidenza la contraddizione della

Italturist che, nel formulare l'eccezione con esclu-

sivo riferimento alla incertezza circa il luogo del

la convocazione, sottace che detto luogo risulta

dal tenore della clausola, che individua come giudice

privato "la Commissione arbitrale Marittima presso

Italy

la Camera del Commercio e Industria dell'U.R.S.S. in Moscaⁿ.

d) Infine non può che essere disattesa la richiesta di riesame del merito a norma dell' art. 798 C.P.C..

A parte ogni Considerazione in ordine alla mancata indicazione delle ragioni che dovrebbero sorreggere, nel merito, la pretesa della Italturist di rifiutare il pagamento dei noli e delle sanzioni per le chiacchiere oggetto delle convenzioni (il fatto a suo tempo allegato di non averne i mezzi non costituisce certo una ragione giustificativa), appare evidente, da quanto si è sopra sottolineato, l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 798 C.P.C..

La prevalenza e l'esclusività della disciplina dettata dalla Convenzione plurilaterale preclude la possibilità di introdurre quel riesame di merito della controversia al quale sembra affidarsi la convenuta.

Tenuto per fermo e questo rilievo si estende a quanto osservato nei punti b) e c) della motivazione, che le norme della Convenzione plurilaterale sono applicabili anche nei casi in cui all'accordo non abbia aderito lo Stato nel cui territorio il lo do è stato emesso, essendo sufficiente per l'efficacia il solo presupposto dell'appartenenza del Giu

CORTE D'APPELLO DI MILANO

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

dice della deliberazione ad uno degli Stati contraenti, salvo che, in attuazione della riserva di cui all'art. 1 n. 3 (ipotesi neppure invocata nella fattispecie) il requisito della pronuncia del lodo nel territorio di uno degli Stati che hanno sottoscritto la convenzione stessa (S.U. 20.12.1982 n. 7033; 21.2.1984 n. 1234).

Discende l'accoglimento della domanda e la condanna della Italturist in liquidazione alle spese del giudizio di deliberazione, liquidate in lire 380.000 per esborsi, lire 870.000 per competenze procuratorie e lire 10.000.000 per onorari di avvocato oltre I.V.A. e C.a..

per tali motivi:


la Corte,

1) dichiara efficace in Italia la sentenza emessa in data 15.5.1986 dalla Commissione arbitrale marittima presso la Cmaera del Commercio e dell'Industria dell'U.R.S.S. a Mosca;

2) condanna la S.p.A. Italturist in liquidazione alle spese del grado che liquida a favore della Black Sea Shipping Co. in lire 11.250.000, oltre I.V.A. e C.a..

In Milano, il 24 settembre 1991.

IL PRESIDENTE ESTENSORE



Il Cancelliere
E. Balamonte



Depositata nella Cancelleria della Sezione ~~12~~ della

Corte di Appello di Milano oggi 04 OTT 1950

Il Cancelliere
E. Balamonte



WWW.NEYORKCONVENTION.COM

CORTE
D'APPELLO
DI
MILANO

4561 L. Bollo
1031 L. Reg.
9641 T.S.

L. 30.000
100.000
TOTALE 130.000

TOTALE

ATTESTAZIONE

UFFICIO REGISTRO ATTI GIUDIZIARI E AMMINISTRATIVI - MILANO

ESATTE L. (130.000)

Centotrentamila

REGISTRATO AL


N. 54259

A 18 N°

SERIE 4A

IL CASSIERE 38782
(Dott. N. VITALE)

IL DIRETTORE REGG.
(Dott. F. TRAPANI)



WWW.NEWWYORKCONVENTION.COM

CORTE D'APPELLO DI MILANO